

Confidi Rating Italia

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE SEDE

E' costituito con sede a Larino (CB) S.S. 87 Km 206 sx (C.da Piane di Larino), un Consorzio denominato "Confidi Rating Italia". Il Consorzio può essere brevemente denominato "C.R.I."

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà cambiare l'indirizzo della sede legale nonché istituire succursali, agenzie, uffici tecnici, sedi amministrative e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

DURATA

La durata del Consorzio è fissata al dicembre 2050, la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei consorziati.

Articolo 3

NORMATIVA APPLICABILE

Al Consorzio si applicano tutte le norme speciali vigenti in materia di confidi e di consorzi e, in particolare, le disposizioni previste dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifiche nella Lg. 24.11.2003 n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni.



Articolo 4

OGGETTO

Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Più in particolare attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta garanzie, cogaranzie o controgaranzie, volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed il reperimento del capitale di rischio. Il Consorzio effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi il Consorzio può prestare garanzie reali o personali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.



Il Consorzio potrà rilasciare garanzie a valere sui fondi antiusura di cui all'art.15 L. 7 marzo 1996 n.108 secondo i criteri e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni come previsto all'art.17 lettera g) dello Statuto.

Il Consorzio potrà acquisire controgaranzie e accettare fideiussioni da parte di terzi da utilizzare insieme alla fideiussione eventualmente prestata dai consorziati.

In particolare il Consorzio procederà, secondo le modalità indicate nel presente statuto:

- a) alla stipulazione di una o più convenzioni con banche e altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- b) alla costituzione di fondi rischi;
- c) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle eventuali fideiussioni che i consorziati e i terzi si sono impegnati a concedere;
- d) alla gestione di contributi, garanzie o finanziamenti da parte di terzi, di enti pubblici o privati, di imprese consorziate-;
- e) allo svolgimento di tutte le altre attività consentite dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento dei fini sociali il Consorzio può partecipare in società, consorzi, cooperative, confidi, reti, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico connessi all'oggetto sociale.

Il Consorzio può altresì costituire e partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, società enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare la propria attività.

Il Consorzio potrà, infine, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, anche se non espressamente previste nello statuto, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.


Il Consorzio è basato sul principio della mutualità e non ha scopo di lucro.

Inoltre non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del Consorzio ovvero di recesso o esclusione del consorziato.

Articolo 5 **CONSORZIATI**

Al Consorzio possono comunque aderire:

- a) le piccole e medie imprese e loro consorzi rispondenti ai parametri UE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, che svolgono attività industriali, commerciali, agricole, turistiche e di servizio, ivi compresi, i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono attività



economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali prescritti dalle norme comunitarie;

- b) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie;
- c) i Confidi;
- d) gli altri soggetti ammessi dalla normativa.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo (o di un suo Delegato) che decide insindacabilmente.

Qualora il Consorzio possa, nei limiti di legge svolgere attività di garanzia collettiva dei fidi di secondo grado, potranno essere ammessi come consorziati oltre alle piccole e medie imprese i consorzi, le cooperative ed i soggetti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi a favore delle piccole e medie imprese.

Articolo 6

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

L'attività del Consorzio comprende tutte le operazioni e le prestazioni utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 4; qualora se ne presentasse la necessità, il Consorzio potrà istituire uno o più uffici esterni, nelle forme e con le modalità che riterrà opportune; tale decisione spetta al Consiglio Direttivo (o ad un suo Delegato).

Articolo 7

FUNZIONAMENTO DELLA GARANZIA

Le accertate eventuali insolvenze da parte delle imprese consorziate vengono coperte dal Consorzio, nei limiti della garanzia concessa, mediante prelievi dal fondo rischi.

Nel caso di insufficienza di tale fondo, saranno adottate le misure appositamente previste nella specifica convenzione di riferimento stipulata con gli Istituti finanziatori.


Articolo 8

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Al Consorzio possono aderire le piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 5 del presente statuto.

L'ammissione al Consorzio comporta per ciascun consorziato i seguenti obblighi sulla base di quanto specificamente stabilito, caso per caso, dal Consiglio Direttivo (o da un suo Delegato):

- 1) versamento di una quota di adesione "una tantum". La quota di adesione non potrà essere inferiore a 250,00 euro;




2) versamento di un contributo una tantum dovuto in sede di ammissione.

L'ammissione alle garanzie consortili comporta per ciascun consorziato i seguenti obblighi sulla base di quanto specificamente stabilito, caso per caso, dal Consiglio Direttivo (o da un suo Delegato):

- a) Versamento, all'atto della concessione del credito o della garanzia, di un deposito cauzionale infruttifero. I depositi cauzionali saranno restituiti al consorziato in conformità all'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte;
- b) Versamento di commissioni annue, ovvero una tantum, sulle operazioni assistite dalle garanzie;
- c) Versamento di un contributo annuo a copertura delle spese di gestione che verrà deciso, per ciascun esercizio, dal Consiglio Direttivo;
- d) Rilascio di una fideiussione a favore del monte fideiussioni ed a garanzia di tutte le linee di credito in essere a favore dei consorziati. Le imprese e gli altri aderenti che avranno assunto tale impegno, rilasceranno le predette fideiussioni a favore delle Banche convenzionate con il Consorzio, per le operazioni bancarie che gli istituti di credito effettueranno a favore delle imprese consorziate.
Il rilascio della predetta fideiussione è comunque dovuto dal consorziato ogni qual volta tale obbligo sia previsto dalle specifiche convenzioni stipulate con gli Enti finanziatori;
- e) Versamento al Consorzio di uno spread sui tassi bancari praticati a favore dei fondi di garanzia;
- f) Rilascio in favore del Consorzio, qualora il Consorziato sia una società, di fideiussioni personali da parte del legale rappresentante della Società, di uno o più dei suoi Soci o di Terzi;
- g) Rilascio, a fronte delle garanzie prestate dal Consorzio ed in favore di quest'ultimo, di forme di controgaranzie quali: polizze assicurative, fideiussioni bancarie o di altri enti finanziatori, titoli a garanzia, effetti cambiari, controgaranzie reali e monetarie. Dette controgaranzie potranno altresì essere prestate da terzi.

Ciascun Consorziato è inoltre tenuto a:

- h) Comunicare al Consorzio tutti gli elementi, notizie e dati che siano richiesti nell'ambito dell'attività consortile;
- i) Rimborsare il costo dei servizi effettuati dal Consorzio in favore della consorziata nonché le spese sostenute dal Consorzio ed attribuibili alla medesima (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborsi dovuti a fronte di attività istruttoria o a fronte di sopralluoghi, perizie, acquisizioni di informazioni commerciali siano essi eseguiti internamente al Consorzio che affidati a terzi esterni a quest'ultimo);
- j) Risarcire i danni e le perdite subite dal Consorzio direttamente imputabili all'impresa consorzziata;
- k) Informare tempestivamente il Consorzio delle modificazioni dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della rappresentanza legale dell'impresa e di ogni altro fatto rilevante sull'andamento della propria attività;



- l) Consentire verifiche tecniche, anche da parte di fiduciari del Consorzio, presso le sedi in cui l'impresa esplica la propria attività;
- m) Adempiere a tutte le obbligazioni eventualmente assunte contrattualmente verso il Consorzio.

L'immotivato rifiuto a fornire i dati richiesti o a consentire le verifiche di cui ai punti precedenti sarà causa di esclusione dell'impresa dal Consorzio.

Il Consorzio può utilizzare le notizie che gli pervengono dai consorziati solo per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4 e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Per tutti i rapporti con il Consorzio, il domicilio dei Consorziati è quello risultante dal libro dei soci. Il consorziato ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti fax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra Consorzio e consorziato.

Articolo 9

ENTI SOSTENITORI

Gli enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 5, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano consorziati né fruiscono delle attività consortili. Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come "Enti Sostenitori".

Articolo 10

RECESSO

Sia le imprese Consorziate che gli altri enti aderenti possono recedere dal Consorzio o revocare la loro adesione con preavviso di almeno dodici mesi da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al Consorziato che scioglie il suo rapporto e gli altri aderenti che revocano la propria adesione non spetta alcuna restituzione o liquidazione sulla quota, sui versamenti effettuati a qualunque titolo al Consorzio.

Qualora il Consorziato abbia assunto nei confronti del Consorzio impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono comunque essere regolarmente e totalmente adempiuti.

Nell'ipotesi in cui alla data del recesso sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dal Consorzio in favore del receduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo del Consorzio ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia, la contro-garanzia o la co-garanzia rilasciata dal Consorzio non venga estinta anche in via anticipata.



Pagina 5 di 13

Articolo 11

ESCLUSIONE DAL CONSORZIO / DECADENZA

Con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, o di un suo delegato, può essere esclusa dal Consorzio l'impresa che:

- Si sia resa insolvente nei confronti del Consorzio e/o degli Istituti di Credito, ovvero sia inadempiente nei confronti delle obbligazioni assunte in relazione agli affidamenti che gli sono stati accordati;
- Abbia subito protesto di cambiale o assegno bancario, abbia emesso assegni a vuoto o senza autorizzazione;
- Abbia subito procedimenti cautelari o esecutivi, ipoteca giudiziale, procedure concorsuali o compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica;
- Abbia diminuito le garanzie che assistono gli affidamenti concessi, ovvero non consenta le verifiche di cui all'articolo 8 punto D);
- Abbia commesso qualunque violazione degli obblighi consortili o abbia assunto comportamenti incompatibili con gli interessi del Consorzio;
- Abbia, in qualunque modo, danneggiato, o tentato di danneggiare, il Consorzio o i suoi associati, sia materialmente che moralmente, abbia fomentato dissidi tra le Consorziato, ovvero non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.

Le deliberazioni relative alla esclusione dei Consorziati sono inappellabili e devono essere notificate dal Presidente del Consiglio Direttivo agli interessati entro i 30 giorni successivi alla deliberazione al domicilio dei Consorziati. Il domicilio dei Consorziati è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti fax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra Consorzio e consorziato.

Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione o liquidazione della sua quota né tanto meno quanto da lui versato ai fondi rischi o a qualunque altro titolo.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, o da un suo delegato nei confronti del socio che:

- abbia cessato l'esercizio della propria attività avendo effettuato la relativa denuncia agli uffici pubblici competenti
- non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al Consorzio;

La decadenza ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio Direttivo o di un suo delegato. Le deliberazioni relative alla decadenza dei Consorziati devono essere notificate dal Presidente del Consiglio Direttivo agli interessati secondo le modalità previste per il caso di esclusione dal Consorzio fatto salvo il caso di intervenuta cessazione dell'attività da parte del Consorziato decaduto; caso per il quale non è prevista alcuna notifica al Consorziato data l'intervenuta sua estinzione.

Il Consorziato decaduto non ha diritto alla restituzione o liquidazione della sua quota né tanto meno quanto da lui versato ai fondi rischi o a qualunque altro titolo.

Articolo 12

ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai membri del Consiglio direttivo spetta un compenso, determinato dall'Assemblea Ordinaria, nonché rimborso delle spese vive sostenute in ragione del proprio ufficio. In mancanza di specifica determinazione le cariche si intendono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 13

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati che non risultino inadempienti rispetto agli obblighi previsti al precedente art. 8.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota.

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sono eseguite a cura del Presidente, e comunicate tramite avviso scritto pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e presso la sede del Consorzio almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Presidente potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Consorziati l'avviso di convocazione delle Assemblee, ivi compresa la pubblicazione su periodici distribuiti dalle associazioni imprenditoriali.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea su richiesta scritta di almeno un terzo dei consorziati. Nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.


Nell'avviso deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente.

Nelle riunioni dell'assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 14



ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio annuale, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se il Consorzio è tenuto alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti, in proprio o rappresentati, e con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti, in proprio o per delega, e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto – fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 24 del presente Statuto – sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti, in proprio o per delega, tre quinti degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati.

Se i consorziati intervenuti non raggiungono il numero di cui al comma precedente, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Articolo 16

RAPPRESENTANZA

Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro socio o da un non socio ma in questo caso con apposita autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. La firma del delegante deve essere

autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal Presidente del Consorzio o da un suo Delegato.

Nessun socio, ovvero non socio, può rappresentare più di dieci soci.

Articolo 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ed un massimo di cinque membri ivi incluso il Presidente, designati dall'Assemblea anche tra i non soci.


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, senza eccezione di sorta, compresa la facoltà di delegare i propri poteri ad altri dei suoi membri o a persone ad esso estranee, determinandone le attribuzioni, i poteri e il compenso.

I Consiglieri non devono prestare cauzioni.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo, o di un suo Delegato, istituire, per l'istruttoria delle pratiche e la delibera relativa alle richieste di garanzie collettive, uno o più Comitati Tecnici anche con l'apporto di esterni.

Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) dare esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) decidere insindacabilmente sulle domande di ammissione al Consorzio;
- c) decidere insindacabilmente sullo scioglimento del rapporto consortile dell'impresa con riferimento al presente statuto;
- d) approvare la convenzione da stipulare con gli Istituti di Credito per la concessione dei fidi e le prestazioni della garanzia collettiva;
- e) assumere e licenziare il personale dipendente;
- f) approvare il progetto di bilancio, e curare la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- g) adottare eventuali regolamenti interni per il funzionamento del Consorzio, in particolare determinare limiti e criteri di utilizzazione dei fondi compresi i fondi antiusura di cui all'art.15 L.7 marzo 1996 n.108;
- h) deliberare sull'applicazione delle singole competenze dovute dai consorziati ai sensi del precedente art. 8 fissandone la misura;
- i) decidere insindacabilmente sull'ammissione dell'impresa consorziata alle garanzie consortili;
- j) istituire sedi secondarie, sedi operative, unità locali, succursali, agenzie, uffici tecnici, sedi amministrative e rappresentanze del Consorzio anche ~~altrove~~ rispetto alla sede legale.
- k) deliberare ogni altro atto di amministrazione.



Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei propri poteri, ad eccezione di quanto previsto alla precedente lettera f), nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge, ad un suo Delegato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed i Vice Presidenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale su convocazione del Presidente; fra la data dell'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altri mezzi telematici, ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni liberi, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con apposita deliberazione fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali, scadranno con quelli in carica.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo verrà considerato dimissionario e sarà sostituito con apposita deliberazione e rimarrà in carica fino all'Assemblea successiva.

Articolo 18

PRESIDENTE

Il Presidente (ed in caso di suo impedimento un Vice Presidente appositamente delegato) rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale. Per gli atti relativi esso avrà la firma libera.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Consorziati;
- b) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio;
- c) convoca e presiede il Comitato Esecutivo.

Articolo 19

FONDI RISCHI

Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni stipulate.

Il Consiglio Direttivo, o un suo Delegato, potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti, e incrementare gli stessi utilizzando gli eventuali contributi di enti pubblici e privati, di associazioni, di istituti di credito, degli enti promotori, oltreché dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo, o un suo Delegato, potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per gli altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale del Consorzio.

Articolo 20

FONDO CONSORTILE – PATRIMONIO NETTO

Il fondo consortile è variabile ma non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio.

Nessun consorziato può avere una quota di valore inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta) né superiore al venti per cento del fondo consortile.

Il patrimonio netto, comprensivo delle quote sottoscritte dai consorziati, delle riserve, dei fondi rischi indisponibili, dei contributi delle Regioni e di altri enti pubblici e privati, delle donazioni, lasciti ed elargizioni di enti diversi da privati, dal patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario, non può essere inferiore a 250 mila euro. Di tale ammontare minimo almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.


Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 2 il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile ovvero il versamento di nuovi contributi ai fondi rischi, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del Consorzio.

Se per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 il Consiglio Direttivo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del fondo e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del Consorzio.

Al Consorzio si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Articolo 21

GESTIONE CONTABILE



L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le spese di funzionamento del Consorzio verranno coperte stornando gli interessi maturati sul fondo rischi e utilizzando gli altri proventi del Consorzio nella misura necessaria alla copertura delle spese medesime.

Articolo 22

ARBITRATO

Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Larino (CB) e deciderà secondo diritto.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Larino (CB).

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A.R., il Presidente del Tribunale di Larino (CB) nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Il Presidente del Tribunale di Larino provvederà a sostituire:

- a) il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato uno dagli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
- b) l'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

Articolo 23

SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE

Qualora il Consorzio venga sciolto e posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina del liquidatore, il quale dovrà esaurire e chiudere tutte le operazioni di credito in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i Consorziati.

Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quello del Consorzio.

Articolo 24

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE VARIAZIONI DELLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Al fine di semplificare il processo di adeguamento dello Statuto sociale a future disposizioni normative è conferita delega al Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare modifiche al presente Statuto eventualmente necessarie e conseguenti alle variazioni intervenute.

In tal caso, le variazioni intercorse vengono portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Giuseppe Bruno

[Signature]

